



## Normativa

### ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI

Entra in vigore dal 1° luglio 2021, e fino al 31 dicembre 2021, l'**assegno temporaneo per figli minori**, che accompagnerà le famiglie alla vera e propria entrata a regime dell'**assegno universale e unico** per ogni figlio, che avverrà a gennaio 2022. L'accesso alla misura è riservato ai nuclei familiari del richiedente non beneficiari dell'assegno nucleo familiare e con **Isee inferiore a 50.000 euro annui**.

Al momento della presentazione della domanda e per la durata del trattamento il richiedente deve:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un Isee in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7, D.P.C.M. n. 159/2013, secondo la tabella di cui all'articolo 2, D.L. 79/2021.

L'importo mensile dell'assegno temporaneo è determinato sulla base della tabella allegata al D.L. 79/2021, che individua i livelli di Isee e gli importi mensili per ciascun figlio minore.

In particolare, è prevista:

- una soglia minima di Isee fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,50 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o 2 figli, ovvero a 217,80 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di Isee pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo. In attesa di apposita circolare, con il messaggio n. 2371/2021 l'Inps ha offerto le prime indicazioni sull'attuazione della misura introdotta dal D.L. 79/2021. La domanda di assegno temporaneo è presentata, di norma, dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio.

Dal prossimo **1° luglio 2021** sarà disponibile on-line la procedura telematica dedicata. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire da luglio. Dopo il 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Brescia, 29 giugno 2021

**per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [sindacale@apindustria.bs.it](mailto:sindacale@apindustria.bs.it)